

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA



**MASSIMO FAVUZZA – Dottore Commercialista**

# Premessa

## PREMESSA

Nell'ultimo anno sono stati emanati **cinque diversi provvedimenti normativi** relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa.

Tra questi:

- ◆ il provvedimento di rivalutazione «generale» (art. 1, commi 696 ss. L. 160/2019 c.d. **«legge di bilancio 2020»**), con imposizione sostitutiva del 10% o del 12% sui maggiori valori iscritti;
- ◆ il provvedimento specifico «di settore» (art. 6-bis D.L. 23/2020 c.d. **«Decreto Liquidità»**), per i soli settori alberghiero e termale;
- ◆ il nuovo provvedimento di rivalutazione «generale», oggetto di analisi del presente lavoro, (art. 110 D.L. 104/2020 c.d. «Decreto Agosto»), mutuato da quello a suo tempo previsto dall'art. 15 del D.L. 185/2008 (c.d. **«Decreto Anticrisi»**) e che si distingue in modo specifico dalle precedenti opportunità.

# La nuova legge di rivalutazione dei beni d'impresa

# LA NUOVA LEGGE DI RIVALUTAZIONE

Esplicito richiamo alle disposizioni della normativa precedente

L'art. 110 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, come già le passate leggi di rivalutazione, effettua un esplicito richiamo alle disposizioni, per quanto compatibili, della normativa precedente:

- ◆ Legge 21 novembre 2000 n. 342; (*in primis*)
- ◆ Regolamento 13 aprile 2001 n. 162;
- ◆ Regolamento 19 aprile 2002, n. 86;
- ◆ Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

# LA NUOVA LEGGE DI RIVALUTAZIONE

## Principali caratteristiche

La nuova legge di rivalutazione si caratterizza per le seguenti peculiarità che la rendono più interessante che in passato:

- ◆ possibilità di rivalutare singoli beni superando il vincolo delle categorie omogenee che ha caratterizzato le precedenti leggi di rivalutazione. Non è quindi necessario, come accadeva in passato, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea; si potrà scegliere discrezionalmente, all'interno della medesima categoria omogenea, di rivalutare solo alcuni beni ed escluderne altri.
- ◆ possibilità di rivalutare (anche) solo contabilmente i beni;
- ◆ ottenere la rilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, meno elevata se confrontata con quelle applicate in passato;
- ◆ conseguire l'efficacia fiscale dei maggiori valori dal primo esercizio successivo (ovvero l'esercizio 2021) per gli ammortamenti. È invece invariato, rispetto alla legge di bilancio 2020, il termine per la rilevanza fiscale ai fini della plusvalenza/minusvalenza (1° giorno del quarto esercizio successivo, 1.1.2024).

# Ambito soggettivo

# AMBITO SOGGETTIVO

## Soggetti che possono rivalutare i beni d'impresa

Possono effettuare la rivalutazione i **soggetti («OIC Adopter») titolari di reddito d'impresa**, siano essi in contabilità ordinaria o semplificata.

Inoltre, per effetto del rinvio all'art. 15 L. 342/2000, la rivalutazione è consentita a:

- ◆ imprenditori individuali per i beni relativi all'impresa esercitata (quindi, solo per i beni iscritti in inventario);
- ◆ società commerciali di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati);
- ◆ soggetti anche se in contabilità semplificata;
- ◆ enti pubblici e privati non commerciali (inclusi i trust) per le attività commerciali esercitate;
- ◆ società ed enti non residenti in Italia (inclusi i trust) che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.



# AMBITO SOGGETTIVO

## Il caso del conferimento in neutralità fiscale

- ◆ Nel caso di un **conferimento d'azienda effettuato in neutralità fiscale** nel corso dell'esercizio nel cui bilancio deve essere contabilizzata la rivalutazione (2020), la rivalutazione dei beni conferiti può essere effettuata dal conferitario.
  - applicazione del principio di **«continuità nel possesso»** ex art. 176, c. 4, del T.U.I.R. secondo cui *“le aziende si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente»*;
  - il conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento se gli stessi erano iscritti nel bilancio del conferente dell'esercizio precedente.

Analogo regime è applicabile in caso di fusione o scissione societarie realizzate nel corso del 2020.

La società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi erano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al 31 dicembre 2019.

# Ambito oggettivo

# AMBITO OGGETTIVO

Requisito essenziale per eseguire la rivalutazione



E' importante da subito evidenziare che per poter effettuare la rivalutazione, i beni devono risultare, con la destinazione richiesta dalla legge:

- ❖ nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 e,
- ❖ nel bilancio in cui si eseguirà la rivalutazione, quello chiuso al 31.12.2020.

E' possibile rivalutare anche i beni d'impresa in relazione ai quali si è già fruito di precedenti normative di rivalutazione.

# AMBITO OGGETTIVO

I beni che possono formare oggetto di rivalutazione

**Possono formare** oggetto di rivalutazione:

- ◆ **beni materiali ammortizzabili e non**
  - ❖ beni materiali (anche quelli di costo inferiore a 516,46 euro);
  - ❖ beni in leasing solo se già riscattati al 31.12.2019;
  - ❖ beni completamente ammortizzati se risultanti dal bilancio;
  - ❖ immobilizzazioni in corso;
  
- ◆ **beni immateriali** costituiti da beni giuridicamente tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (tale aspetto è oggetto di specifico approfondimento nelle slide successive) **no avviamento o altri costi pluriennali**:
  - ❖ Diritti di brevetto industriale;
  - ❖ Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  - ❖ Diritti di concessione;
  - ❖ Licenze;
  - ❖ Marchi;
  - ❖ Know-how;
  - ❖ Altri diritti simili.
  
- ◆ **partecipazioni in società controllate e collegate** (art. 2359 cod. civ.) costituenti immobilizzazioni finanziarie; (ha fiscalmente senso per le no PEX).

# AMBITO OGGETTIVO

I beni che non possono formare oggetto di rivalutazione

**Non possono formare** oggetto di rivalutazione:

- ◆ beni materiali ed immateriali alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa ovvero i c.d. «**beni merce**»;
- ◆ l'**avviamento**;
- ◆ i **costi pluriennali**:
  - ❖ costi di impianto e ampliamento;
  - ❖ costi di sviluppo;
  - ❖ costi di pubblicità, ecc.
- ◆ **beni monetari**:
  - ❖ denaro;
  - ❖ crediti;
  - ❖ obbligazioni, ecc.
- ◆ **attività finanziare** diverse da partecipazioni immobilizzate società controllate e collegate;
- ◆ **beni in leasing**, non ancora riscattati o riscattati solo nel corso del 2020. Si potrà ben rivalutare, invece, i beni riscattati nel 2019.

# Valore massimo della rivalutazione e adempimenti

# LIMITE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E ADEMPIMENTI

(art. 11 L. 21.11.2000 n. 342 – art. 6 DM 162/2001 – Circ. AE 15/2006)

Il limite massimo è :

- IL VALORE CORRENTE

Oppure

- IL VALORE INTERNO, DETERMINATO DALLA CONSISTENZA, CAPACITA' PRODUTTIVA E DALL'EFFETTIVA POSSIBILITA' ECONOMICA DI UTILIZZO NELL'IMPRESA

Il suddetto limite massimo deve essere considerato congiuntamente agli adempimenti che la rivalutazione pone in capo agli amministratori ed al collegio sindacale:

- ◆ gli amministratori ed il collegio sindacale, infatti, **devono** dare indicazione e motivazione nelle proprie relazioni dei **criteri seguiti** nella rivalutazione dei beni;
- ◆ gli amministratori ed il collegio sindacale **devono attestare** che la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni non eccede il limite di cui all'art. 11 succitato (si ritiene che il collegio sindacale debba **operare congiuntamente con il revisore contabile** per effettuare l'attestazione – Assonime circ. n. 13/2001).
- ◆ deve essere data indicazione nell'inventario relativo all'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione anche del prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati;
- ◆ deve essere data indicazione della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni nella nota integrativa.

# VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE E ADEMPIMENTI



In riferimento alla determinazione del valore da attribuire ai beni oggetto di rivalutazione, va opportunamente segnalato che anche se non espressamente richiesto dalla legge, è sempre consigliabile/prudenziale far redigere ad un terzo esperto una **perizia di stima** a supporto delle valutazioni effettuate per iscrivere i maggiori valori in bilancio.

Anche tale opportunità deve essere letta congiuntamente agli adempimenti che la rivalutazione pone a carico degli amministratori e del collegio sindacale meglio evidenziati nella slide precedente.



# Modalità e costi della rivalutazione

# MODALITA' E COSTI DELLA RIVALUTAZIONE

## Le modalità con cui va effettuata la rivalutazione

In riferimento alle modalità con cui va effettuata la rivalutazione si evidenzia che:

- ◆ la rivalutazione **«deve»** essere eseguita nel bilancio 2020;
- ◆ i soggetti con esercizio sociale a cavallo d'anno **«possono»** eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (es. al 30.6.2020), se approvato successivamente alla **data del 14.10.2020**;
- ◆ sotto il profilo contabile, gli ammortamenti nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (bilancio al 31.12.2020) sono **calcolati sui valori non rivalutati**;
- ◆ il maggior valore dei beni rivalutati è rilevato contabilmente nell'attivo patrimoniale a fronte dell'iscrizione in contropartita del corrispondente saldo («saldo attivo di rivalutazione») in una voce di patrimonio netto;
- ◆ più in dettaglio il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva, al capitale sociale o accantonato in apposita riserva designata con riferimento alla legge di rivalutazione D.L. 104/2020, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

**La rivalutazione può essere solo civilistica oppure avere anche valenza fiscale.**

# MODALITA' E COSTI DELLA RIVALUTAZIONE

Le modalità con cui va effettuata la rivalutazione

Nel caso di rivalutazione solo civilistica:

- ◆ dovranno essere iscritte **imposte differite passive** (I.R.E.S. e I.R.A.P.) direttamente a riduzione dell'apposita riserva iscritta nel patrimonio netto;
- ◆ il saldo attivo della rivalutazione, **non è gravato dal vincolo di «sospensione d'imposta»**, pur restando fermo l'obbligo di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione;
- ◆ La **riserva da rivalutazione solo civilistica** è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo, ma non è imponibile per la società (Agenzia delle Entrate circ.11/2009).

# MODALITA' E COSTI DELLA RIVALUTAZIONE

## Le modalità con cui va effettuata la rivalutazione

Nel caso di rivalutazione con valenza fiscale:

- ◆ L'**opzione** per il riconoscimento fiscale va esercitata nella dichiarazione del periodo d'imposta nel corso del quale la rivalutazione è effettuata e si perfeziona con l'indicazione dei maggiori valori e della corrispondente imposta sostitutiva;
- ◆ la rivalutazione fiscale ha **effetto (sostanzialmente) immediato**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi dal 2021). Ciò vale, ad esempio, ai fini:
  - ❖ degli ammortamenti deducibili;
  - ❖ della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (art. 102, c. 6 T.U.I.R.);
  - ❖ della disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994).
- ◆ il maggior valore dei beni rivalutati può essere fiscalmente riconosciuto (ovviamente nel caso in cui si opti per dare valenza fiscale alla rivalutazione) mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva modesta, nella misura del 3%**;

# MODALITA' E COSTI DELLA RIVALUTAZIONE

## I costi della rivalutazione

In riferimento ai costi della rivalutazione:

- ◆ Il saldo attivo di rivalutazione può, come si dirà meglio in seguito, essere affrancato, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%; tanto nella rivalutazione civilistica quanto in quella avente valenza fiscale.
- ◆ il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in un massimo di tre rate annuali di pari importo da corrispondere con il saldo delle imposte dovute per il relativo periodo d'imposta;
- ◆ gli importi dovuti possono essere compensati ai sensi del D.lgs. n. 241/1997 e l'eventuale omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non inficia il perfezionamento della rivalutazione e riguarda solo la riscossione coattiva di un credito fiscale a quel punto definitivo;

# La riserva di rivalutazione D.L. 104/2020

## LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE D.L. 104/2020

Si pone in evidenza che:

- ◆ le utilizzazioni della riserva di rivalutazione – con l’eccezione in caso di utilizzo per copertura di perdite di cui al punto seguente – soggiacciono alle **disposizioni dei c. 2 e 3 dell’art. 2445 cod. civ. «Riduzione del capitale sociale»**:
  - ❖ comma 2 *«l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’art. 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale»*;
  - ❖ comma 3 *«la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione»*.
- ◆ se la riserva, invece, è utilizzata a copertura delle perdite **non si potranno distribuire utili sino a quando la riserva non sarà reintegrata oppure ridotta** con apposita delibera dell’assemblea straordinaria con il rispetto della procedura di cautela ai sensi dell’art. 2445 cod. civ.
- ◆ la riserva **non è influenzata dalle vicende future che interessano i beni rivalutati** (ad esempio: non va eliminata all’atto di cessione dei beni rivalutati).

# Facoltà di affrancamento della riserva



## FACOLTA' DI AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA

- ◆ L'opzione per il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori comporta che, ai sensi dell'art. 13 L. n. 342/2000, il saldo attivo della rivalutazione diviene soggetto al **vincolo di sospensione d'imposta**;
- ◆ **se distribuito ai soci** «concorre a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti» nell'importo oggetto di distribuzione aumentato del corrispondente importo dell'imposta sostitutiva versata.
- ◆ **per mitigare tale impatto**, il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%. (La giurisprudenza di cassazione – recentemente **Cassazione n. 19772 del 22.9.2020** – è dell'avviso che l'affrancamento della riserva di rivalutazione debba essere effettuato sull'ammontare iscritto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione);
- ◆ Il saldo attivo di rivalutazione «affrancato» è liberamente distribuibile ai soci che assoggetteranno a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi. **Non concorrerà, invece, a formare il reddito imponibile della società** che ha effettuato la distribuzione;
- ◆ **per i soggetti in contabilità semplificata**, in assenza di bilancio, non opera la disposizione che prevede la tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di sua distribuzione (Agenzia delle Entrate circ. 11/2009).

# Casi particolari

## SOSPENSIONE AMMORTAMENTI E RIVALUTAZIONE

Quando la rivalutazione dei beni d'impresa si incrocia, nello stesso bilancio, con la sospensione degli ammortamenti prevista dall'art. 60 c. da 7-bis a 7-quinqueis del D.L. 104/2020 sorgono alcuni dubbi interpretativi ed alcune criticità:

- ◆ non è chiara – sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate – la possibilità di rivalutare un bene al quale viene sospeso l'ammortamento, laddove è previsto (art. 60 c. 7-bis) il mantenimento del valore di iscrizione «*così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*»;
- ◆ non è nemmeno chiaro, qualora si opti per la cumulabilità delle due agevolazioni, se l'entità della rivalutazione debba essere determinata tenendo conto o meno della sospensione degli ammortamenti;
- ◆ un'ulteriore incertezza, in caso di applicazione combinata delle due agevolazioni al medesimo bene, risiede nell'individuazione dell'esercizio in cui contabilizzare il primo ammortamento del valore rivalutato;
- ◆ dall'applicazione combinata delle due agevolazioni potrebbe discendere una complessa gestione della fiscalità differita oltreché una minor comparabilità dei risultati economici tra un esercizio e l'altro ed una difficoltà nel fornire una chiara informativa in nota integrativa.

# SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE

## Rivalutazione «gratuita» dei beni peculiarità

L'art. 6-bis del D.L. 8.4.2020 n. 23 (o «Decreto Liquidità») ha disposto la rivalutazione gratuita dei beni delle società alberghiere e termali.

- ◆ tale rivalutazione, a differenza di quella prevista dal c.d. «Decreto Agosto» **deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;**
- ◆ la rivalutazione deve essere eseguita **in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi al 31.12.2019** (ovvero bilancio al 31.12.2020 e bilancio al 31.12.2021);
- ◆ il maggior valore si considera riconosciuto ai fini fiscali **a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (2020 o 2021);**
- ◆ nel bilancio 2020 (o 2021), gli ammortamenti relativi ai beni rivalutati devono essere **conteggiati, anche ai fini fiscali, sui valori rivalutati;**
- ◆ non è dovuta alcuna imposta sostitutiva, ecco perché viene denominata «gratuita»;
- ◆ per il saldo attivo di rivalutazione valgono le medesime considerazioni esposte sulla rivalutazione civilistica;
- ◆ per i soggetti che hanno effettuato la rivalutazione ai sensi della legge di bilancio 2020, gli effetti fiscali della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020.

# Vantaggi e svantaggi nella rivalutazione

VANTAGGI	SVANTAGGI
Consente di <b>patrimonializzare</b> la Società;	Stanziamiento di <b>maggiori ammortamenti</b> a conto economico e riduzione del reddito operativo e del reddito netto distribuibile;
Miglioramento dei <i>covenants</i> ancorati ad indicatori patrimoniali;	Peggioramento dei <i>covenants</i> ancorati ad indicatori di redditività;
Emersione delle <b>plusvalenze latenti</b> (ad un costo non elevato se l'operazione ha valenza fiscale);	Genera maggiori valori ai fini della disciplina sulle <b>società di comodo</b> ;
Stanziamiento di <b>maggiori ammortamenti deducibili</b> (se l'operazione ha valenza fiscale) che riducono la base imponibile;	Porta ad una minor redditività che influisce negativamente sul beneficio del <b>Patent Box</b> ;
<b>Maggior plafond</b> per la deducibilità sulle spese di manutenzione e riparazione;	Nel caso di scenari infragruppo internazionali, porta ad una minor redditività che può influire negativamente sulle dinamiche del <b>Transfer Pricing</b> ;

# MODALITA' E COSTI DELLA RIVALUTAZIONE

## Le metodologie contabili di esecuzione della rivalutazione

Si può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità contabili:

- ◆ **Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento**

Il costo storico del bene ed il relativo fondo ammortamento vengono incrementati proporzionalmente.

Tale metodo consente di mantenere inalterata la residua durata del periodo di ammortamento contabile del bene oggetto di rivalutazione.

- ◆ **Rivalutazione del solo costo storico**

L'intero maggior valore viene attribuito esclusivamente al valore del bene oggetto di rivalutazione. Tale metodo è particolarmente indicato qualora sia ravvisabile un effettivo incremento di valore nel bene oggetto di rivalutazione, anche in termini di maggior vita economica utile residua.

Esso porta all'incremento degli ammortamenti a conto economico.

- ◆ **Riduzione del fondo ammortamento**

L'intero maggior valore viene attribuito esclusivamente a riduzione del fondo di ammortamento del bene oggetto di rivalutazione.

Tale metodo di rivalutazione, che si sostanzia nella facoltà di stanziare nuovamente ammortamenti già eseguiti, porta ad un allungamento del periodo d'ammortamento (mantenendo invariato l'importo imputato a conto economico)

# Il riallineamento



# RIALLINEAMENTO

## Il riallineamento

L'art. 110 c. 7 del «Decreto Agosto» rinviando all'art. 14 L. 342/2000, riapre i termini per l'affrancamento dei disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali.

- ◆ il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio (divergenze tra valori contabili e valori fiscali risultanti dal quadro RV del Modello redditi);
- ◆ la divergenza tra dato contabile e dato fiscale può derivare dall'opzione per la sola rivalutazione civilista in occasione dell'applicazione delle previsioni del D.L. n. 185/2008 (c.d. «Decreto Anticrisi») o da pregresse operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. (Assonime circ. 20/2014);
- ◆ i disallineamenti devono essere **presenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora in quello successivo** (in corso al 31 dicembre 2020);
- ◆ il riallineamento (a differenza della rivalutazione) **deve essere effettuato per l'intero differenziale esistente** tra valore civile e valore fiscale (non è consentito un riallineamento parziale).
- ◆ Il riallineamento **può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione** del bene. Con il riallineamento si punta ad ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio, mentre con la rivalutazione si punta a realizzare l'ulteriore incremento di detto valore, nel rispetto del limite economico.

# RIALLINEAMENTO

## Gli effetti

Per il riallineamento valgono le medesime considerazioni svolte sulla rivalutazione nelle slide precedenti riguardo l'ambito soggettivo, l'ambito oggettivo, l'imposta sostitutiva, i tempi di pagamento, il trattamento della riserva di riallineamento ed il suo affrancamento.

Vi sono poi le seguenti particolarità:

- ◆ il riallineamento, ai sensi dell'art. 110 c. 8-bis D.L. 104/2020, **si applica anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica quali: l'avviamento e gli altri oneri pluriennali.**
- ◆ il riallineamento non determina incrementi di patrimonio netto, richiede che venga **vincolata una apposita riserva** per un importo corrispondente al valore riallineato al netto dell'imposta sostitutiva, a cui si applica il regime di sospensione di imposta;
- ◆ In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile **rendere indisponibile una quota del capitale sociale,** in quanto l'imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d'imposta. Nel caso in cui non vi sia capienza nel patrimonio netto non è possibile procedere al riallineamento;
- ◆ effetto rilevante del riallineamento è il **rilascio delle imposte differite passive** iscritte a fronte della differenza dei valori civili e fiscali (pari di massima al 27,9%) a fronte del costo dell'imposta sostitutiva del 3% in luogo delle percentuali ordinarie del 12% o del 16%;

# Rivalutazione del know-how

- ❖ Ma che cos'è il know-how?
- ❖ Perché è così importante?


# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## L'importanza del know-how nel tessuto industriale italiano

### ◆ Alcuni dati sul sistema manifatturiero italiano:

- ❖ Nel 2018 l'Italia è la seconda industria manifatturiera d'Europa per valore aggiunto (dopo la Germania, Italia e Francia da anni si contendono il secondo posto);
- ❖ Nel 2017 l'Italia è la quinta potenza mondiale per surplus commerciale con l'estero nei manufatti (dopo Cina, Germania, Corea del Sud e Giappone).

### ◆ Ma le aziende italiane brevettano?



Numero brevetti depositati nel 2018

Fonte: Ente Europeo per i Brevetti

- ❖ Nel 2018 l'Italia è al decimo posto tra i paesi Europei per numero di brevetti depositati nell'anno con 4.399 nuovi brevetti;
- ❖ Germania e Francia sono invece al secondo e quarto posto rispettivamente con 26.734 e 10.317 brevetti depositati nell'anno.

### ◆ In Italia le conoscenze e le esperienze sono spesso non brevettate e si annidano all'interno del know-how aziendale.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## L'importanza del know-how nel tessuto industriale italiano

- ◆ Il know-how, non essendo oggetto di registrazione, risulta spesso sottovalutato nella sua esistenza e quindi anche nella sua valorizzazione e capacità di generare reddito.
  - ❖ Non tutte le aziende sono dotate di una sua formalizzazione interna e non tutte hanno la sensibilità di porre in essere misure volte alla sua tutela.
  - ❖ Talvolta questo avviene anche per inconsapevolezza dato che nelle aziende italiane il know-how è inscindibile dall'attività operativa quotidiana.
- ◆ Tuttavia, il tessuto industriale italiano è ricco di conoscenze ed esperienze che meritano non solo riconoscimenti, ma anche una tutela giuridica.
- ◆ Le esperienze imprenditoriali insegnano che spesso il know-how assume la sua valenza e il suo diritto di esistenza solo nella patologia della sua violazione.
- ◆ Ciò è dimostrato sia dalla storia che dall'esperienza quotidiana.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## L'importanza del know-how nel tessuto industriale italiano

- ◆ Da sempre il tessuto industriale italiano si caratterizza per l'**innovazione** e la **creatività**:
  - ❖ 1799 - Pila elettrica di Alessandro Volta;
  - ❖ 1871 - Telefono di Antonio Meucci;
  - ❖ 1896 - Radio di Guglielmo Marconi;
  - ❖ 1853 - Motore a scoppio di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci;
  - ❖ 1937 - Telefono automatico portatile di Marcello Creti;
  - ❖ 1945 - Vite a brugola di Egidio Brugola;
  - ❖ 1954 - Propilene di Giulio Natta;
  - ❖ 1971 - Microchip di Federico Faggin;
  - ❖ 1995 - Algoritmo di ricerca Hyper Search (di Google) di Massimo Marchiori;
  - ❖ e ancora: le autostrade, il violino, il pianoforte, la vasca idromassaggio, il cambio della bicicletta, l'elicottero, l'assegno bancario e tante, tante altre.
- ◆ Perfino l'idea di stessa del brevetto risalirebbe alla Repubblica di Venezia quando nel 1474 il Doge emanò un decreto in cui era stabilito che era sua facoltà concedere ad un inventore il privilegio di una esclusiva per un limitato numero di anni su un'invenzione nuova ed originale.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

L'importanza del know-how nel tessuto industriale italiano

## Alcuni casi emblematici

### ◆ Il telefono di Meucci:

- ❖ 1854 - Antonio Meucci realizzò il primo prototipo di telefono e depositò un brevetto provvisorio del c.d. telettrofono che poté tuttavia rinnovare solo fino al 1873;
- ❖ 1876 - Alexander Bell, probabilmente dopo esser entrato in possesso dei disegni del brevetto provvisorio di Meucci, depositò il brevetto del telefono;
- ❖ 2002 - Dopo oltre un secolo, il Congresso degli Stati Uniti d'America ha ufficialmente attribuito l'invenzione del telefono a Meucci.

### ◆ Il motore a scoppio di Barsanti e Matteucci:

- ❖ 1853 - Eugenio Barsanti e Felice Matteucci depositarono all'Accademia dei Georgofili di Firenze un documento con la descrizione dell'invenzione del motore a scoppio;
- ❖ 1886 - Nikolaus Otto depositò il brevetto per il primo motore a quattro tempi, ma gli stessi studi erano stati compiuti e pubblicati, nel 1862, dall'inventore francese Alphonse Beau de Rochas, il quale non aveva fatto altre che aggiungere la fase di compressione al motore di Barsanti e Matteucci.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

L'importanza del know-how nel tessuto industriale italiano

## Alcuni casi emblematici

### ◆ **La perforatrice meccanica ad aria compressa di Piatti:**

- ❖ 1853 - Giovanni Battista Piatti presentò ad una commissione di tecnici istituita per la realizzazione del traforo del Frejus la sua macchina scavatrice funzionante secondo il principio dell'aria compressa (precorritrice del martello pneumatico);
- ❖ 1853 - La commissione tecnica scartò la proposta di Piatti, ma due membri della stessa (Grandis e Sommeiller) brevettarono una perforatrice pneumatica realizzata con poche modifiche rispetto al sistema proposto da Piatti, il quale non vide mai riconosciuta la sua invenzione.

### ◆ **La dinamo di Pacinotti:**

- ❖ 1859 - Antonio Pacinotti, a soli 18 anni, progettò la sua invenzione che permetteva di trasformare il lavoro meccanico in corrente;
- ❖ 1865 - Pubblicò un articolo in cui la descrisse, ma trascurò di brevettarla;
- ❖ 1869 - Il Zénobe-Théophile Gramme depositò il brevetto della dinamo per poi produrla su scala industriale.



# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## Ambito oggettivo

- ◆ L'art. 2 del D.M. 13 aprile 2001 n. 162 (richiamato dal art. 110, comma 7, del D.L. 104/2020) prevede la possibilità di **rivalutare specifici beni immateriali che devono essere giuridicamente tutelati** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, quindi:
  - ❖ Diritti di brevetto industriale;
  - ❖ Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  - ❖ Diritti di concessione;
  - ❖ Licenze;
  - ❖ Marchi;
  - ❖ Know-how;
  - ❖ Altri diritti simili.
- ◆ **Non sono rivalutabili** i beni immateriali non giuridicamente tutelati (per i quali è in ogni caso possibile effettuare il riallineamento), quali:
  - ❖ Avviamento;
  - ❖ Costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, ecc.).

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## Le principali criticità

### ◆ Il bene deve risultare dal bilancio

L'art. 110, comma 1, D.L. 104/2020 prevede che sono rivalutabili i beni immateriali «risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari, o dal bilancio antecedente rispetto a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per i soggetti con bilancio "a cavallo"».

### ◆ La tutela giuridica

La tutela giuridica della proprietà intellettuale si realizza con diverse modalità a seconda della tipologia del bene intangibile:

- ❖ Creazione dell'opera se si tratta di diritti d'autore;
- ❖ Registrazione dei beni presso gli appositi uffici se si tratta di brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi e segni distintivi;
- ❖ Più delicata è invece la questione legata alla tutela giuridica del know-how, per la quale è previsto il rispetto di determinate condizioni.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La risultanza da bilancio

### ◆ **Beni completamente ammortizzati e beni inferiori a 516,46 euro**

L'art. 2 del D.M. 13 aprile 2001 n. 162, espressamente richiamato dall'art. 110 del D.L. 104/2020, precisa:

- ❖ *«La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita»;*
- ❖ *«Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1 [Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata], dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia»;*
- ❖ *«I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità».*

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

La risultanza da bilancio

## ◆ Beni immateriali giuridicamente tutelati mai iscritti tra le immobilizzazioni immateriali

- ❖ A differenza del caso delle immobilizzazioni completamente ammortizzate e dei beni inferiori a 516,46 euro non viene chiarito nulla in ordine alla possibilità di rivalutare anche i beni immateriali **mai** iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
- ❖ Tuttavia, non sono rari i casi (soprattutto se si tratta di know-how) in cui ci si trova di fronte a beni autoprodotti i cui costi sostenuti per la loro formazione e realizzazione sono confluiti interamente a **conto economico** e quindi il bene – seppur tutelato – non risulta essere nemmeno «*completamente ammortizzato*»;
- ❖ In particolare, sarebbe auspicabile che fosse chiarito se, per i beni immateriali, il requisito della tutela giuridica debba essere sostitutivo o integrativo rispetto a quello di originaria iscrizione in bilancio;
- ❖ La terminologia utilizzata dal D.M. 13 aprile 2001 n. 162 «*risultanti da bilancio*» e «*alla data di iscrizione in contabilità*» (**non «iscritti in stato patrimoniale»**) fa ritenere che possano essere rivalutati anche se mai capitalizzati nell'attivo.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La tutela giuridica del know-how

- ◆ La tutela giuridica del know-how è prevista dall'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale:

*«Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

*a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*

*b) abbiano valore economico in quanto segrete;*

*c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.»*

→ Contemporanea sussistenza di tre requisiti:

- ❖ Segretezza;
- ❖ Rilevanza economica;
- ❖ Presenza di ragionevoli misure di segretazione.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La tutela giuridica del know-how

### ◆ Segretezza

- ❖ Le informazioni e/o le esperienze sono segrete quando non sono **nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione** dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore:
  - *«È necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.»* (Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18772);
  - *«La tutela prevista dagli art. 98 e 99 c.p.i. non presuppone una novità assoluta delle informazioni; il riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione vale a riconoscere tutela all'insieme organizzato di informazioni anche quando ciascuna di esse possa essere isolatamente appresa a costi contenuti.»* (Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 16/07/2015).

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La tutela giuridica del know-how

### ◆ Segretezza

- ❖ Le informazioni ed esperienze devono essere tali da non poter essere assunte dagli altri operatori del settore **in tempi e a costi ragionevoli**. La loro acquisizione da parte degli esperti o degli altri operatori del settore richiede quindi sforzi e investimenti:
  - «Affinché un'informazione possa definirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.» (Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 15/11/2018, n.5246);
  - «Non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca.» (Tribunale Bologna, 25/10/2017).

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La tutela giuridica del know-how

### ◆ Rilevanza economica

- ❖ Il loro utilizzo comporta, da parte di chi lo attua, un **vantaggio concorrenziale** che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato (non nel senso che le informazioni devono possedere un valore di mercato):
  - *«Hanno valore economico, in quanto per ottenerle è stato necessario uno sforzo economico, e atteso che la loro utilizzazione comporta un risparmio, in termini di costi e di tempo, posto che il titolare non deve effettuare di volta in volta attività di ricerca e di catalogazione dei dati relativi ai propri clienti e ai servizi loro prestati.»* (Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 15/11/2018, n.5246);
  - *«Oggetto di tutela come know-how non è una qualsivoglia informazione aziendale purché dotata di un particolare sistema di protezione, ma lo è solo quell'insieme di informazioni che, in quanto dotato di determinate caratteristiche intrinseche, sia idoneo a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone.»* (Tribunale Torino, 14/12/2012).



# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## La tutela giuridica del know-how

### ◆ **Presenza di ragionevoli misure di segretezza**

- ❖ Il detentore del know-how deve avere un **ruolo attivo** nel prevenire l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita dei suoi segreti:
  - *«Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale, sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.» Il soggetto che possiede il legittimo controllo del segreto deve aver «predisposto dispositivi o presidi volti ad impedire l'accesso e la conoscenza dei dati [...]» o «quantomeno impartito specifiche direttive in tal senso.» (Tribunale di Bologna sez. IV , 27/07/2015, n. 2340);*
  - *«Con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.» (Tribunale di Bologna, 25/10/2017);*
- ❖ La ragionevolezza è da valutare **caso per caso** in relazione alla tipologia di attività svolta e settore di appartenenza.

# RIVALUTAZIONE DEL KNOW-HOW

## Conclusioni

**La ratio dovrebbe essere quella di dare la possibilità di rivalutare il know how autoprodotta che – indipendentemente dalla rappresentazione contabile e fermo restando il possesso almeno dal 2019 da parte della società e la sua tutela giuridica – rappresenta sicuramente un asset fondamentale per la società e per la creazione del valore**

**TRA UN MESE AVREMO LA RISPOSTA...**

Grazie per l'attenzione!

STUDIO MODELO E FAVUZZA

Dottori Commercialisti

Via Damiani, 4/d 33170 Pordenone (PN) - Italia

Tel. +39.0434.26751

[studio@modolofavuzza.it](mailto:studio@modolofavuzza.it) - [patentbox@modolofavuzza.it](mailto:patentbox@modolofavuzza.it)